



COMUNE DI MISILMERI

(Provincia di Palermo)

Area IX - Attività produttive e sportello unico

☎ 091/8732349 – Telefax 091/8732349

www.comune.misilmeri.pa.it

Ordinanza n. 108 del 15 NOV. 2011

OGGETTO: Modifica ordinanza sindacale n.32 del 28.4.2011, concernente: "*Disposizioni relative ai giorni e agli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio, per l'anno 2011.*"-

Il Sindaco

Vista la propria ordinanza n.32 del 28.4.2011, concernente: "*Disposizioni relative ai giorni e agli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio, per l'anno 2011.*";

Visto il decreto dell'Assessore regionale per le attività produttive in data 7.10.2011, pubblicato sulla GURS del 28.10.2011, con il quale il Comune di Misilmeri, tra gli altri, è stato riconosciuto – a titolo di proroga dei precedenti decreti in materia – come comune ad economia prevalentemente turistica, per l'intero territorio, dall'1 ottobre 2011 al 31 marzo 2012;

Considerato che a seguito dell'intervenuto nuovo decreto di proroga, si rende necessario procedere alla modifica dell'ordinanza sindacale sopra indicata, allo scopo di consentire l'apertura degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio anche nella giornata di giovedì 8 dicembre 2011;

Vista la legge regionale 22.12.1999, n.28, e successive modifiche e integrazioni, recante "Riforma della disciplina del commercio";

Visti, in particolare, gli articoli 12, 13 e 14 di detta legge, relativi agli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio;

Visto che con lettera in data 7.11.2011, prot. n.39509, lo schema della presente ordinanza è stato trasmesso via telefax/email – lo stesso giorno 7.11.2011 – alle organizzazioni provinciali maggiormente rappresentative dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, per acquisire il relativo parere, con riferimento a quanto previsto dall'art.13, 2° comma, della L.R. n.28/99;

Visto che nessuna delle organizzazioni invitate ad esprimere il proprio parere, e precisamente la Confesercenti, la Confcommercio, la CISL, la CGIL, la UIL, l'Adiconsum, il Codacons e l'Unione Nazionale Consumatori, ha fatto pervenire alcuna risposta entro il termine di sette giorni stabilito nella lettera citata, per cui, come espressamente indicato nella lettera stessa, il parere deve intendersi reso favorevolmente;

Visto l'art.50, comma 7°, del D.Lgs. 18.8.2000, n.267, che demanda al Sindaco la competenza in materia di coordinamento degli orari degli esercizi commerciali;

Ordina

Le disposizioni contenute nel periodo contrassegnato con la lettera c) del capoverso 1) della parte dispositiva della propria ordinanza n.32 del 18.4.2011, in oggetto indicata, sono modificate e sostituite come segue:

"c) **Periodo: dal 1° dicembre al 31 dicembre**

- *Ai sensi del combinato disposto dell'art.12, 5° comma, e dell'art.13, 1° comma, della L.R. 22.12.1999, n.28, nonché del D.A. dell'Assessore regionale per le attività produttive del 7.10.2011, in tutte le giornate domenicali e festive del periodo in questione, compresa la giornata festiva di giovedì 8 dicembre, gli esercizi di vendita al dettaglio, sia del settore "alimentare" che "non alimentare", possono derogare all'obbligo di chiusura e quindi restare aperti, in via facoltativa, per l'intera giornata.*"

Il funzionario responsabile

Giuseppe Di Chiara

Il Sindaco

Pietro D'Alì